

Da "parcoregionaledeimontilattari" <parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it>

A "PRGRS.consultazione@pec.regione.campania.it" <PRGRS.consultazione@pec.regione.campania.it>

Data martedì 8 febbraio 2022 - 12:40

TRASMISSIONE SENTITO N. 151S - CUP 8566

Si trasmette quanto in oggetto. Distinti saluti.

Allegato(i)

CUP 8566 - SENTITO N. 151 S.pdf (7779 Kb)

CUP 8566 - TRASMISSIONE SENTITO N. 151 S.pdf (395 Kb)

**Alla Autorità Competente regionale in materia di VAS
del PRGRS della Regione Campania
STAFF Tec. Amm.vo - Valutazioni Ambientali
(STAFF - 50.17.92)
Via A. De Gasperi, 28 - 80134 - Napoli**

PEC: PRGRS.consultazione@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8566 - STAFF Tec. Amm.vo - Valutazioni Ambientali (STAFF - 50.17.92) - nota prot.PG/2021/0610269 del 06/12/2021 - trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti dell'Ente Parco al Prot. n.002535 del 07/12/2021 - concernente - tra l'altro - "Richiesta espressione del sentito di cui all'art.5, comma 6, del DPR 357/97 e ss.mm. e ii. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ss. mm. e ii., con riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI) - Valutazione Appropriata - Integrata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali - PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566" - Trasmissione Sentito 151/S del 07/02/2022

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, trasmessa da codesta Autorità, si trasmette il provvedimento concernente "Sentito Parere dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari", previsto dall'art.5 del DPR 357/97 e ss.mm. e ii. e dal comma 4 dell'art.1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16 e ss.mm. e ii., finalizzato al completamento della Valutazione di Incidenza, da espletare per la pianificazione in oggetto richiamata.

Si fa rimando al testo del provvedimento trasmesso, per la presa visione delle prescrizioni stabilite.

**Il Presidente
Tristano Dello Iorio**



IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DECRETO N.151/S-2022
del 07/02/2022

OGGETTO:

**Regione Campania – Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
50.17.00 – Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata – integrata alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti
Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e
ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566”
“Sentito” – di cui all’art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 – dell’Ente Parco Regionale dei
Monti Lattari**

Premesso che:

- con Legge n.394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”, sono stati stabiliti i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- con Legge Regionale n.33 del 1 settembre 1993, “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania” sono stati definiti i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- con delibera della Giunta Regionale della Campania n.2777 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. della Campania n.33/1993, il “Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari” congiuntamente alla definizione della “perimetrazione provvisoria” e delle relative “norme di salvaguardia”;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.781 del 13 novembre 2003 (BURC Speciale del 27-05-2004) è stato istituito l’“Ente Parco Regionale dei Monti Lattari”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGR n.270 del 15 maggio 2017 (B.U.R.C. n.41/2017) – è stata ratificata la nomina del Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari;
- con Decreto Inter Assessorile, dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania n.40 del 12 marzo 2018 e successivo Decreto Dirigenziale n.49 del 13 marzo 2018, è stato ratificato la nomina, ai sensi della DGRC n.1217 del 23 settembre 2005, recante la disciplina in via provvisoria della gestione ordinaria degli Enti Parco, nelle more delle nomine dei Direttori, del Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco dei Monti Lattari;
- con la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, meglio conosciuta come Direttiva Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (GUCE del 26 gennaio 2010, serie L 20) si ci pone l’obiettivo di contribuire alla protezione dell’avifauna selvatica;
- con la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, meglio conosciuta come Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GUCE del 22-07-1992, serie L 206), si ci pone lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica presenti sul territorio dell'Unione europea;

- con il DPR n.357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.248 del 23-10-1997 – S.O. n.219), è stata recepita e data attuazione alla suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale ed integra il recepimento della suddetta Direttiva Uccelli avvenuta con Legge 157 del 11 febbraio 1992;
- con il DPR n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.124 del 30-5-2003), sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato DPR 357/1997;

Considerato che:

- al comma 3 dell'art.6 del Direttiva Habitat si recita che *"È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE"*;
- al comma 3 dell'art.6 del Direttiva Habitat è stabilito che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*....
- al comma 7 dell'art.5 del DPR n.357 – così come modificato dall'art.6 del DPR 120/2003 – si prevede che *"La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuato sentito l'ente di gestione dell'area stessa"*;

Considerato inoltre che:

- la Giunta Regionale della Campania, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva HABITAT, dal D.P.R. 357/1997 e tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Commissione Europea in merito all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat", ha disciplinato il procedimento di valutazione di incidenza, emanando con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 (BURC n.10/2010) il **Regolamento n.1/2010**, concernente "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"; stabilendo all'articolo 4, comma 4, che *"Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere acquisito il "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul piano, programma, progetto o intervento"*;
- la stessa Regione Campania, al comma 4 dell'art.1 della L.R. 16/2014 (così come modificato dall'art.4 comma 1 della L.R. 26 del 02/08/2018), ha stabilito che *"Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori."

- la Regione Campania, al successivo comma 5 dell'art.1 della L.R. 16/2014, ha stabilito che "L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.";
- la Regione Campania, al successivo comma 2 dell'art.4 della L.R. 26/2018, ha stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi"
- la Giunta Regionale della Campania, in esito alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 della L.R. 16/2014, modificati e integrati dall'art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26 del 02 agosto 2018, ha approvato:
 - o con DGR n.62 del 23 febbraio 2015 (BURC 16/2015) il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza";
 - o con DGR n.167 del 31 marzo 2015 (BURC 29/2015) le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
 - o con DGR n.740 del 13 novembre 2018 (BURC n.83/2018) – al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018 – è stato aggiornato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" che sostituisce quello precedentemente approvato con la DGR n.62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n.16/2015;
 - o con DGR n.814 del 04 dicembre 2018 (BURC 92/2018) le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania" elaborate in ottemperanza dell'art.9, comma 2 del Regolamento VINCA n.1/2010 – che sostituiscono integralmente le precedenti "Linee Guida" emanate con DGR n.167 del 31/03/2015 (BURC n.29/2015) e tengono sia delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 (BURC n.19/2015) nonché del nuovo "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza", aggiornato alle disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. 26/2018 ed approvato con la sopra richiamata DGR n.740/2018, nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi dell'art.1, comma 4 e 5 della L.R. 16/2014;
- la Giunta Regionale della Campania, con le ultime disposizioni di cui alle citate Linee Guida della DGR n.814/2018, al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, emanate ha definito:
 - o di estendere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, anche alle procedure di

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

valutazione di competenza regionale;

- o di prevedere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, sia nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica preliminare" di cui all'art.5 del citato Reg. n.1/2010, che nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica appropriata" di cui all'art.6 del citato Reg. n.1/2010;
- il MATTM con DM del 21/05/2019 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: *"Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania"* – ha provveduto a designare centotré siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea, come da Allegato 1 allo stesso DM;
- con l'intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate **Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019;
- la Giunta Regionale della Campania, con DGR n.684 del 30/12/2019 avente ad oggetto *"Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"* – ha individuato, tra gli altri, l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, quale "ente gestore" delle ZSC Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e delle ZPS Zona di Protezione Speciale (ZPS) indicate all'allegato 2 della stessa DGR;
- la Giunta Regionale della Campania, con Regolamento regionale n.98 del 15 luglio 2020 (BURC 144/2020) – in attuazione alla DGR n.207 del 28/04/2020 – ha disposto l'abrogazione del Regolamento Regionale n.1 del 29 gennaio 2010, concernente "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza";
- la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 – pubblicata BURC 66 del 05 luglio 2021 – avente ad oggetto: *"Recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", in cui TUTTAVIA è stato precisato che: "le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" trovano applicazione alle istanze presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione", ovvero, dunque, dal giorno p.v. 20 luglio 2021;*

Tenuto conto che:

- la Direttiva Habitat stabilisce una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione denominata Natura 2000, quale principale strumento della politica finalizzata a garantire il mantenimento a lungo termine della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche sul territorio degli Stati Membri;
- la "Rete Natura 2000" è costituita dai Proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- il recepimento e l'attuazione della suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale sono disciplinati dal D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;
- la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità europea;
- la "Valutazione di Incidenza" è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi e misure di conservazione del sito stesso;

Atteso che:

- con ultima deliberazione presidenziale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n.7 del 07 maggio 2018 – integrata con delibera n.6 del 26.09.2019 – in riferimento agli atti amministrativi precedentemente intervenuti in materia ed ai quali si fa rimando – si è proceduto, tra l'altro, alla formulazione di un "Atto unico di indirizzo e regolamentazione per l'implementazione ed il funzionamento delle attività ascrivibili alle funzioni necessarie: – nell'ambito del rilascio del "sentito parere", di cui all'art.5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all'art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014", deliberando, tra l'altro, l'istituzione di un "Ufficio" ed di una "Commissione" per le attività concernenti il rilascio del "Sentito" previsto dal contesto normativo e dispositivo esaminato, per tutti i siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania, che interessano anche parzialmente il territorio dell'Area Protetta, stabilendo al tempo stesso che: *"nelle more dell'implementazione della Commissione di cui al punto 2.1 e 2.6 nonché dell'ufficio di cui al punto 2.2 e delle relative nomine, nonché nelle more della definizione del regolamento attinente di cui al punto 2.4 – al fine di assicurare l'operato amministrativo di competenza di quest'Ente – che le procedure per il rilascio del Sentito di cui all'art. 5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all'art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014, siano seguite ed attuate dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, che a tal fine è incaricato di svolgere anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) al fine di coordinare e coadiuvare le istruttorie svolte dall'attuale ufficio; disporre altresì, che il provvedimento amministrativo concernente il rilascio del "Sentito" da qua, verrà emanato a firma del Responsabile Amministrativo e del Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari"*;
- con determinazione dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n.124 del 28 dicembre 2021 è stata data attuazione alla istituzione della Commissione per l'espressione del rilascio del "Sentito Parere" di competenza di questo Ente;

Visto:

- la nota **prot.PG/2021/0610269 del 06/12/2021** dello STAFF 50.17.92 "Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – della Regione Campania – trasmessa a mezzo PEC in data 06/12/2021– acquisita agli atti dell'Ente Parco, al Prot. n.002535del 07/12/2021 – in qualità di **Autorità Competente regionale – della "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata dalla Valutazione di Incidenza, della proposta del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii.**

ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566 con rimando alla documentazione tecnica e amministrativa della proposta di PRGSR - *predisposta dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti 50.17.00 della Regione Campania in qualità di Autorità Proponente* - adottata con Delibera della Regione Campania n.510 del 16/11/2021 - resa disponibile sulla pagina web dedicata, sul sito istituzionale, all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VAS_files_new/Progetti/prg_8566_prot_2019.501498_del_09-08-2019.vasvi, nell'ambito della consultazione di cui all'art.14 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

- con rimando alla nota prot. n.0610269/2021 dell'Autorità Competente regionale, la documentazione fornita e quella disponibile sul sito web, è comprensiva dei seguenti elaborati:
 - DGR n.510 del 16/11/2021 concernente "Adozione della proposta di aggiornamento e/o revisione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania";
 - Proposta di Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Campania - Versione dell'ottobre 2021 - redatta a cura del Gruppo Centrale di Coordinamento definito con D.G.R. n. 124 del 02/04/2019;
 - ALLEGATO 1 - concernente CARTOGRAFIE RIFERITE AI VARI CAPITOLI DEL PIANO
 - Rapporto Ambientale - con Valutazione d'Incidenza - della Proposta di Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Campania - - Versione dell'ottobre 2021 - redatta a cura del Gruppo Centrale di Coordinamento definito con D.G.R. n. 124 del 02/04/2019
 - Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;

Constatato che:

- nel caso in specie - così come si evince dal portale regionale della Campania "Sistema Informativo per le procedure di Valutazione Ambientali VIA/VAS/VI" - al seguente link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VAS_files_new/Progetti/prg_8566_prot_2019.501498_del_09-08-2019.vasvi - è stata attivata la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata dalla Valutazione di Incidenza, presso l'Autorità Competente regionale - **STAFF 50.17.92** "Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali - della Regione Campania - identificata dal numero di CUP 8566;

Rilevato che:

- dall'esamina della documentazione amministrativa acquisita e quella visibile dal sito web dell'Autorità Competente, la redazione e la proposta della PROPOSTA del **"Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali - PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566"**,

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

conformemente alle disposizioni normative in materia di pianificazione nonché ai dettami del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente "Norme in materia ambientale", che nel recepire la Direttiva 2001/42/CE, introduce formalmente a livello europeo la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e ne disciplina le procedure per lo svolgimento della stessa:

- è stata sottoposta a VAS ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 14/2016 nonché ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art.2, comma 1 del Regolamento regionale concernente "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania", emanato con DPGR n.17 del 18/12/2009 – BURC 77/2009;
- è stata sottoposta alla Valutazione di Incidenza, integrata alla VAS, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm. e ii. ed ai sensi delle disposizioni regionali;
- con atti contestuali al processo di formazione del piano, è stata avviata e condotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dunque:
 - conformemente a quanto previsto da "redazione del rapporto ambientale" di cui all'art.13, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm. e ii., in avvio della fase di elaborazione della Proposta PIANO, è stata condotta la fase di scoping, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA);
 - con avviso pubblicato sul BURC 111 del 06/12/2021 da parte dell'Autorità Procedente, conformemente a quanto previsto da "consultazione" di cui all'art.14, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm. e ii., è stato dato avvio – tra l'altro – alla "ulteriore consultazione dei soggetti pubblici e privati", dello strumento decisionale, attivata dal 06/12/2021 e da concludersi entro il termine di 60 gg. previsti;
 - con lo stesso avviso è stata avviata e coordinata la consultazione prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 14/2016;

Tenuto conto che:

- in ottemperanza al processo di formazione seguito dall'Autorità Procedente, così come sopra specificato, è stato redatto il Rapporto Ambientale, integrato con la Valutazione di Incidenza e la Sintesi non tecnica;
- il rapporto ambientale nel dare atto della consultazione di cui all'art.13, comma 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti indica le attività di consultazione svoltesi dal 07/10/2019 e concluse in data 09/12/2019; a tale scopo in allegato allo stesso Rapporto Ambientale, l'Allegato 1 contiene le tabelle in cui sono sintetizzati i contenuti delle osservazioni e riferiti i SCA/Stakeholder che le hanno espresse, mentre l'Allegato 2 sono riportate le versioni integrali delle osservazioni prodotte (durante la fase di scoping e a seguito delle riunioni);
- a luogo si evidenzia che, agli atti di questo Ente, non risulta alcun "Verbale conclusivo" della consultazione di "scoping" di cui all'art.13, comma 1 e 2 del D.lgs. 152/2006;
- il Rapporto Ambientale e gli elaborati attinenti così acquisiti ed esaminati, sono riferiti a quelli adottati con la proposta definitiva di Piano – adottata con Delibera di Giunta Comunale n.510 del 16/11/2021 NON sono aggiornati in base alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione di cui all'art.14, comma 5 del D.lgs. 152/2006 – in quanto ancora in corso;

Constatato che:

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- il parere motivato espresso dall'Autorità Competente ai sensi dell'art.15 D.lgs.152/2006, andrà a integrare e/o modificare il Piano sottoposto all'approvazione in quanto acquisirà e valuterà tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 dello stesso D.lgs. 152/2006 ed altresì recepirà eventuali prescrizioni definite da altri Enti sovraordinati nell'ambito dei propri atti di competenza;

Preso atto che:

- il vigente Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Campania è stato approvato dal Consiglio regionale in data 25/10/2013 nella versione proposta dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012 e pubblicata sul BURC n. 29 del 07/05/2012;
- la Legge Regionale della Campania n.16 del 26/05/2016 concerne: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" e disciplina le attività di pianificazione regionale in tema di ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1, dell'art. 11 della citata legge prevede in particolare che "il Piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di: **a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB)**";
- il comma 6, dell'art. 15 statuisce che "La Giunta regionale con cadenza triennale e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Piano e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso. L'adozione ed approvazione del PRGR, ovvero gli aggiornamenti e le modifiche, incluse quelle previste al comma 5, possono riguardare distintamente i piani di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)";
- l'art. 9 della suddetta L.R. n. 14/2016 e ss.mm. e ii. prevede inoltre che la Regione eserciti le competenze previste dall'art. 196 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. e, in particolare predisponga, adotti ed aggiorni la pianificazione regionale e, in particolare, il PRGRS;
- con D.G.R. n. 124 del 03/04/2019 la Giunta regionale ha deliberato di avviare la procedura per la revisione e/o aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania, fornendo le necessarie direttive e costituendo, a tal fine, un apposito gruppo di lavoro, denominato "Gruppo centrale di coordinamento" (GCC), diretto e coordinato dal Direttore Generale della D.G. 50.17 per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- la proposta di aggiornamento del "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566" oltre ad adeguarsi ai dettami della L.R. n.14/2016, recepisce le novità introdotte dal "Pacchetto economia circolare", promosso dalla Commissione europea con una serie di direttive del 2018 e successivamente recepite dallo stato italiano con una serie di decreti legislativi. Tra gli scopi essenziali della Proposta di Piano si annovera, dunque, quello di dare impulso al conseguimento degli obiettivi di economia circolare e transizione ecologica, attualmente promossi a livello comunitario, nazionale e regionale, in considerazione dei riflessi che la gestione dei Rifiuti Speciali ha sull'ambiente, sull'economia e sulla società in genere. Infatti, oggi, più che nel passato, la corretta gestione dei rifiuti rappresenta il passaggio fondamentale per lo sviluppo economico-territoriale nell'accezione formulata

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dalle politiche internazionali in generale e comunitarie in particolare;

- altro aspetto di rilievo del Piano è il contributo che ne discende per l'esecuzione delle prescrizioni di cui alla Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia europea del 16.07.2015 nella causa C 653/13 procedura di infrazione n. 2007/2195, relativa al ciclo di gestione dei rifiuti in Campania

Accertato:

- nel caso in specie, trattasi di Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata, da svolgersi in integrazione con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in esito alla consultazione di cui all'art.14 del D. Lgs. n.152/2006;
- tale procedura, trova applicazione ed esplicitazione negli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.203 del 05/03/2010 di concerto con le vigenti "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" – approvate con D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 –che richiamano quanto definito nelle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019;

Tenuto Conto che:

- il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) assicura un elevato livello di protezione ambientale, che accompagna la formazione di un Piano di Settore;
- nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000;
- l'esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto;

Osservato che:

- l'acquisizione del "sentito", per l'ambito normativo e dispositivo di cui l'art.1, comma 4 della L.R. 16/201 e ss. mm. e ii., è dovuto per la valutazione di incidenza inerente i siti della Rete Natura 2000 regionale (pSIC, SIC, ZPS e ZSC), che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 33/1993, ovvero che ricadono anche parzialmente all'interno dell'area protetta rappresentata dall'"Ente Parco Regionale dei Monti Lattari";

VISTO:

- il Rapporto Ambientale in uno con lo studio di "Valutazione di Incidenza – Valutazione

Appropriata" delle previsioni del "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566";

Considerato che:

- il citato elaborato "Rapporto Ambientale" (RA), esplicita le motivazioni che rendono necessaria la predisposizione del "PRGRS" in esame in quanto: gli obiettivi generali da perseguire con la proposta di Piano si basano sui principi di sostenibilità ambientale nella gestione dei Rifiuti Speciali in quanto, il PRGRS intende promuovere misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, riducendo la produzione di rifiuti e gli impatti derivanti dalla loro gestione, mirando ad un uso delle risorse più efficace ed efficiente per un reale passaggio ad un'economia circolare;
- ai fini della verifica di coerenza, per la selezione degli obiettivi si è fatto riferimento alle componenti ambientali, direttamente e indirettamente, interessate dalle azioni del Piano **e gli stessi sono stati desunti da:** Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;
- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Nell'Agenda si riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali oltre alla presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare;
- la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 108/2017, rappresenta, a livello nazionale, lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030;
- **al Capitolo 6 del "RA" "Valutazione di Incidenza" – "effettuata questa prima selezione delle azioni di Piano si è proceduto ad analizzare più nel dettaglio, pur presentandole in forma necessariamente sintetica e semplificata, le possibili interferenze che le sole attività considerate significativamente incidenti potrebbero determinare sui siti della Rete Natura2000". In merito a tale valutazione appare opportuno premettere alcune specificazioni:**
 - la proposta di aggiornamento del PRGRS rappresenta uno strumento di pianificazione a diretta finalità ambientale e le sue azioni sottendono ad obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti speciali, soggetta, come anticipato nell'introduzione al Piano, alle regole del "libero mercato", con libertà di trasporto/trasferimento sull'intero territorio nazionale. L'approccio del Piano, dunque, è quello di orientare questo "mercato", formato principalmente dal mondo dell'imprenditoria privata, verso l'innovazione tecnologica dei propri processi produttivi, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, verso il riutilizzo dei residui delle proprie lavorazioni attraverso lo sviluppo di nuovi ed innovativi cicli tecnologici di trattamento per il riciclo/recupero. **In tale ottica la valutazione dei possibili impatti negativi sulle aree ZSC e ZPS deve tendere verso l'obiettivo principale di mitigarli e/o compensarli rafforzando la sostenibilità ambientale del Piano stesso, oggetto di valutazione dell'intero Rapporto Ambientale;**
 - **il PRGRS diretto principalmente al comparto privato, assume un carattere di tipo regolamentativo e di indirizzo, per cui le azioni ipotizzate sono per lo più di tipo immateriale:** sensibilizzazione, creazione di Tavoli tecnici per la partecipazione ed il confronto con i diversi attori del settore per ciascuna categoria di rifiuto speciale definito dalla norma, forme di incentivazione, ecc.;
 - le analisi effettuate quindi si fondano sul presupposto che, dato il livello di dettaglio del Piano, nella valutazione di Incidenza di un programma di indirizzo generale di portata regionale quale è il Piano Rifiuti Speciali, la **principale finalità è quella di individuare le tipologie di misure e/o interventi per i quali è possibile escludere, sin da subito, incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000, nonché di fomite agli attuatori del programma,**

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

strumenti e criteri per stabilire la necessità o meno di sottoporre successivamente i singoli interventi alla procedura di VI;

- nella valutazione di incidenza effettuata, in considerazione dell'elevato grado di incertezza in merito alla localizzazione e alla natura delle opere a farsi, laddove le informazioni disponibili non hanno consentito di escludere possibili incidenze significative, gli strumenti attuativi sono stati ritenuti potenzialmente in grado di esercitarle;
- dall'analisi condotta (cfr. Tabella 6.12 per lo "Screening della significatività degli effetti") si evince che diverse azioni di Piano, per il loro carattere immateriale, possono essere considerate non suscettibili di influire significativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000 se non con effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo. Si tratta soprattutto delle misure finalizzate alla riduzione della produzione, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti (progettazione di prodotti, predisposizione di linee guida, ecc.): in particolare, le attività finalizzate a favorire il contrasto della gestione illegale dei rifiuti speciali;
- viceversa, tutte le attività collegate alla realizzazione di infrastrutture sono state considerate suscettibili di determinare incidenze significative sui Siti della Rete Natura 2000 (così come infrastrutture da realizzare a supporto di impianti già esistenti derivanti dalla definizione degli "accordi di Programma" in quanto: "attualmente, in considerazione del livello di dettaglio delle informazioni, non è possibile escludere che tali Accordi possano avere ad oggetto anche la realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture materiali suscettibili di avere incidenze (per logistica e/o portata) sui valori tutelati nei Siti della Rete Natura 2000 e in tal senso, in via cautelativa, è stata considerata significativa la loro incidenza)" (così come "gli impianti da realizzare nelle Zone ASI" e le "discariche da realizzare ex novo");
- in particolare, la realizzazione di impiantistica per il trattamento dei rifiuti e l'eventuale costruzione o potenziamento della viabilità di collegamento a suo servizio, potranno determinare impatti anche se l'area interessata dall'intervento è esterna ai Siti della Rete Natura 2000. Sia per l'intrinseca natura delle pressioni ambientali esercitate da ciascun impianto, sia soprattutto per il fatto che il loro esercizio si effettua nell'ambito di un sistema complessivo ed integrato di gestione (comprensivo anche delle reti di collegamento) con effetti ambientali indotti e cumulativi, non è possibile escludere a priori un rischio di incidenza significativa sul patrimonio naturalistico ambientale tutelato in uno o più dei ZSC e delle ZPS regionali. Ciò a maggior ragione se, come opportuno, si intende esteso il "valore" di tali aree ben oltre il loro perimetro ufficiale (zone cuscinetto, aree di collegamento ecologico funzionale, *stepping zones*);
- per le attività risultate incidenti nella fase di screening è possibile definire dei generici impatti potenziali ma non si potrà stabilire se e in che modo le aree appartenenti alla rete Natura 2000 saranno effettivamente coinvolte. Va, comunque, considerato che la realizzazione di infrastrutture dovrà prevedere l'esperimento delle opportune procedure di valutazione di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza) ove applicabili ai sensi della vigente normativa; è infatti solo a questo livello che potranno essere effettuate adeguate valutazioni che tengano conto, sia in fase di scelte strategiche di micro localizzazione che in fase di scelte progettuali di realizzazione, delle specifiche caratteristiche ecologiche e degli specifici fattori di vulnerabilità dei diversi habitat e delle diverse specie tutelate nei siti della Rete Natura 2000. In tale contesto potranno essere previste le più opportune misure di mitigazione atte a contenere gli impatti e a rafforzare la sostenibilità ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto inoltre che:

- la Rete Natura 2000 ricadente anche solo parzialmente all'interno dell'Area Protetta Monti Lattari è comprensiva dei seguenti siti:

ZSC-IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	(ex SIC)
ZSC-IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	(ex SIC)



IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

ZSC-IT8030006	Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano	(ex SIC)
ZSC-IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	(ex SIC)
ZPS-IT8050009	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	
ZPS-IT8050045	Sorgenti del vallone delle ferriere di Amalfi	

così come rilevabile nella cartografia ufficiale della Rete Natura 2000 e dagli atti richiamati;

- l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, risulta essere anche "soggetto gestore" della sopra indicata Rete Natura 2000, così come determinato con la richiamata DGR della Campania n.684/2019;

Tenuto Conto che:

- lo studio di Valutazione di Incidenza Valutazione Appropriata in esame – si riferisce alla Valutazione dell'incidenze significative degli interventi pianificati dal **"Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e li. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e li. - CUP 8566"** le cui previsioni programmatiche ricadono marginalmente nei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania designati come **"Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e "Zona Speciale di Conservazione"** indicati, nello Studio di Valutazione di Incidenza esaminato, in:

- ZSC-IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari (ex SIC)

E NON ESCLUDONO il potenziale INTERESSAMENTO degli altri Siti delle Rete Natura 2000 di competenza di questo Ente, individuati in:

- ZSC-IT8050051 Valloni della Costiera Amalfitana (ex SIC)
- ZSC-IT8030006 Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano (ex SIC)
- ZSC-IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea (ex SIC)
- ZPS-IT8050009 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
- ZPS-IT8050045 Sorgenti del vallone delle ferriere di Amalfi

- **nel caso in specie, gli "obiettivi e misure di conservazione", definiti e stabilite in Regione Campania, risultano tra l'altro essere indicati nei seguenti atti:**

- "Obiettivi e Misure di Conservazione" di cui all'art.2 del citato DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – con specifico rimando, tra l'altro, alla DGR della Campania n.795 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.8/2018, ad oggetto **"Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania"**;
- DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto **"Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" - Provvedimenti"**, concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;
- DGR della Campania n.2295 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.13 del 31-03-2008, ad oggetto **"Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania"**;

Ritenuto:

- sulla base di quanto sopra richiamato, di poter procedere alle opportune considerazioni e

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

valutazioni istruttorie, concernenti il rilascio del "Sentito parere dell'Ente Parco" previsto dall'art.5 del DPR 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm. e ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", per l'istanza in esame;

Rilevato che:

- è stata acquisita al **prot. n.000350 del 07/02/2022** la relazione istruttoria del **03/02/2022** che, sulla base delle valutazioni ed analisi svolte sull'istanza in esame, esprime parere favorevole al rilascio del "Sentito parere dell'Ente Parco" previsto dall'art.5 del DPR 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm. e ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", previo assolvimento di opportune prescrizioni di merito;

Visto:

- gli atti normativi ed amministrativi richiamati in premessa;

DECRETA

Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie nonché alla stregua dell'istruttoria compiuta e per i motivi richiamati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

A) attesa la natura "programmatica e previsionale" del "Piano di Settore" della Regione Campania – atteso quanto definito dall'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014, nella versione integrata a seguito delle modifiche intervenute con l'art.4, comma 1 della LR: 16/2018; attesi oltremodo gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e l'importanza della definizione dell'uso delle risorse naturali e di quelle che vengono influenzate direttamente o indirettamente dall'intervento; attesa la necessità di verificare la compatibilità dell'eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle specie; attesa la necessità di escludere l'alterazione o la diminuzione dei caratteri connotativi o la perdita e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e morfologici del sito interessato alla realizzazione ed all'esercizio dell'iniziativa; atteso necessario disporre di un quadro informativo adeguato per la valutazione delle significatività delle incidenze; atteso infine lo svolgimento di una opportuna Valutazione di Incidenza il cui esito positivo è da ritenersi condicio sine qua non del presente provvedimento – si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla concessione del "SENTITO PARERE DELL'ENTE PARCO DE MONTI LATTARI" – previsto all'art.5, comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e s.m.i. e dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. della Campania del 7 agosto 2014 n.16 – richiesto con nota **prot.PG/2021/0610269 del 06/12/2021** dello STAFF 50.17.92 "Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – della Regione Campania – trasmessa a mezzo PEC in data 06/12/2021– acquisita agli atti dell'Ente Parco, al Prot. n.002535 del 07/12/2021 – in qualità

di Autorità Competente regionale – con rimando alla documentazione tecnica e amministrativa della proposta dello stesso Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS – *predisposta dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti 50.17.00 della Regione Campania in qualità di Autorità Proponente* – adottata con Delibera della Regione Campania n.510 del 16/11/2021 – resa disponibile sulla pagina web dedicata, sul sito istituzionale, all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VAS_files_new/Progetti/prg_8566_prot_2019.501498_del_09-08-2019.vasvi, nell'ambito della consultazione di cui all'art.14 del D.lgs. 152/2006 del 06/07/2021 – **necessario al completamento della procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata** – attivata nell'ambito della ***“Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata dalla Valutazione di Incidenza, della proposta del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS - ai sensi degli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152 del 03.01.2006 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della L.R. della Campania n.14 del 26.05.2016 e ss. mm. e ii. - CUP 8566”*** – **subordinato all'assolvimento delle seguenti prescrizioni:**

- 1) **nella definizione e attuazione degli interventi previsti dal PRGRS** – in considerazione di quanto indicato nel Rapporto Ambientale e nello Studio di Valutazione di Incidenza ed esaminate nelle premesse di questo provvedimento – **garantire imprescindibilmente:**
 - a. di sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti degli interventi di natura materiale e dunque le eventuali nuove opere che saranno attuati a seguito dell'approvazione dello stesso PRGRS, fermo restando che, nella definizione e nell'allocazione degli impianti ed infrastrutture, occorre assicurare come condizione di fattibilità degli stessi:
 - i. il rispetto dei “criteri di indirizzo” – definiti a misure di prevenzione e/o mitigazione delle realizzazioni materiali previste dal PRGRS – indicati nello studio di Valutazione di Incidenza ed illustrati esplicitamente da pagina 430 a pagina 439 del Capitolo 6 del Rapporto Ambientale;
 - ii. il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalle norme di conservazione, generali e sito specifiche, dei siti designati quali “Zona Speciale di Conservazione (ZSC)” della Rete Natura 2000 della Regione Campania, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate:
 1. “Obiettivi e Misure di Conservazione” di cui all'art.2 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – con rimando all'allegato alla DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 ad oggetto “Approvazione Misure di Conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania”;
 - iii. il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalle norme di conservazione dei siti designati quali “Zona di Protezione Speciale (ZPS)” della Rete Natura 2000 della Regione Campania, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici ed ai sensi della stessa Direttiva 92/43/CEE, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate in:
 - 1.DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto “Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” - Provvedimenti”, concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;
 - 2.DGR della Campania n.2295 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.13 del 31-03-2008, ad oggetto “Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania”;
 - iv. l'individuazione di soluzioni progettuali che facciano riferimento alle migliori e fattibili BAT (Best Available Techniques -Migliori Tecnologie Disponibili) a livello di tutela ambientale;
 - v. l'individuazione di soluzioni alternative di realizzazione, in considerazione di eventuali “incidenze negative non

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

mitigabili" eventualmente rilevate negli Studi di Valutazione di Incidenza da farsi;

2) che l'Autorità Procedente del Piano in esame:

- I. trasmetta agli Enti Gestori dei Siti della Rete Natura 2000 (quali Soggetti Competenti in Materia Ambientale) i risultati derivanti dall'attività di monitoraggio – da effettuarsi nei termini e modalità stabiliti nel Rapporto Ambientale e volte alla valutazione delle azioni di piano, degli effetti ambientali e il conseguimento degli obiettivi;
- II. trasmetta a questo Ente gli esiti della Valutazione di Incidenza, emessi dall'Autorità regionale Competente nonché i riferimenti dell'informazione sulla decisione di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., ai fini della consultazione – tra l'altro – del "parere motivato espresso dall'autorità competente";

A) che l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente "sentito";

B) che il presente "sentito", rilasciato dall'Ente Parco dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura dell'Autorità Competente deputata alla Valutazione di incidenza;

C) che il presente "Sentito", non costituisce "Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia", di cui alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17 novembre 2003 – ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, e che lo stesso dovrà essere richiesto ai sensi dell'art.13 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle Aree protette", a conclusione della procedura di Valutazione;

D) che il presente "Sentito" sarà trasmesso all'Autorità Competente regionale in materia di VAS;

E) che il presente "Sentito" sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, all'albo pretorio *on line* ai fini della pubblicità legale;

Il Responsabile Amministrativo

Antonio Malafronte

Il Presidente

Tristano Dello Iorio